

REGOLAMENTO (CE) N. 489/2001 DELLA COMMISSIONE**del 9 marzo 2001****che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 885/2000 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 885/2000 della Commissione, del 28 aprile 2000, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 2000-30 giugno 2001) ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 885/2000 prevede, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, l'apertura di un contingente tariffario di 169 000 giovani bovini maschi di peso non superiore a 300 kg e destinati all'ingrasso. Detto regola-

mento prevede, all'articolo 8, una nuova attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 28 febbraio 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2000 ammontano a 1 047 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 67 del 15.3.2000, pag. 39.